

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »ÁFI Î €DÜOXÖÁ^|ÁGEF GDEGG SAPI - PN/AIA/34-R

Aggiornamento e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN) e proroga termini prescrizione dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento

di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione

regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 414 dell'1 febbraio 2022, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, identificata dal codice fiscale 05192290269, presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, località San Giovanni al Tempio;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2166 del 4 maggio 2022, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 414/2022 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a prescrizioni dell'AIA stessa;

Atteso che nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" al decreto n. 414/2022, come modificato dal decreto n. 2166/2022, sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

4. il Gestore, entro il 30 aprile 2022, deve adeguare gli stoccaggi degli effluenti non palabili alle previsioni di cui all'allegato 1 del DM 25/02/2016 e presentare, ad avvenuto adeguamento, idonea comunicazione;
9. il Gestore, entro il 30 aprile 2022, deve trasmettere alla Regione un progetto, con relativo cronoprogramma, per:
 - l'ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare;
 - l'adeguamento delle dimensioni della piazzola rifornimento mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali;
 - la Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, che dovrà contenere:
 - a. la descrizione della piazzola di rifornimento mezzi adeguata;
 - b. l'impiego di VIROCID di cui si allegnerà anche la scheda di sicurezza;
 - la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.

Su tale documentazione l'autorità competente esprimerà formale assenso stabilendo i termini per la realizzazione degli interventi.

11. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve pavimentare con materiale impermeabile l'area su cui si depositano le polveri abbattute dai deflettori relative ai capannoni 1 e 2. Entro il medesimo termine deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia e ad ARPA FVG l'avvenuta esecuzione dell'intervento.
13. il Gestore deve conservare presso l'installazione la comunicazione di utilizzo agronomico e i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso in cui il Gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il

numero di capi attualmente allevati fino a quanto previsto dal punto 2, deve trasmettere alla Regione e ad ARPA FVG i contratti di cessione della lettiera avicola opportunamente adeguati.

Vista la nota del 29 aprile 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) assunta al protocollo regionale n. 24948 del 2 maggio 2022, con la quale il Gestore:

1) ha comunicato:

a) che le opere previste nelle prescrizioni n. 4 e n. 9 contenute nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 414/2022, come modificato dal decreto 2166/2022, sono ricomprese, per quanto attiene all'aspetto edilizio, nella CILA n. 218454, acclarata dall'Amministrazione comunale di Sacile in data 21 aprile 2022;

b) di avere già realizzato le opere di cui alla prescrizione n. 4 e di prevedere la realizzazione delle opere di cui alla prescrizione n. 9 secondo il seguente cronoprogramma:

- ampliamento piazzola disinfezione entro il 30 giugno 2022
- adeguamento piazzola rifornimento mezzi agricoli entro il 30 giugno 2022

2) ha inviato la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, i monitoraggi aggiuntivi di cui alla LG 25.02 di ARPA FVG e le tavole grafiche n. 2.1 e n. 2.2 di corredo alla CILA, a titolo di dimostrazione dimensionale delle opere;

Vista la nota prot. n. 27251 del 12 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG tutta la documentazione fornita dal Gestore in data 29 aprile 2022 ed ha chiesto alla stessa di formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le proprie valutazioni e di trasmettere l'eventuale aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 17891 /P / GEN/ AIA del 14 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 34092, con la quale ARPA FVG:

1) ha chiesto che il Gestore fornisca la relazione tecnica, disegni di sezione e planimetrie in scala delle vasche liquami atte ad evidenziare forma, capacità utile, materiale costruttivo, sistema di collegamento agli stabulari...;

2) ha evidenziato la necessità di acquisire copia della Comunicazione di Utilizzo Agronomico e della Scheda di sicurezza VIROCID, al fine di stabilire se l'adeguamento in progetto delle vasche liquami soddisfa quanto previsto dal decreto autorizzativo;

3) ha proposto l'inserimento nell'AIA della seguente prescrizione:

- la condotta disperdente impiegata per lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche sarà collocata a 2/3 di metro di profondità;

4) ha precisato che, al fine di stabilire se i monitoraggi previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, potranno essere sostituiti dai controlli indiretti già previsti dal Piano di monitoraggio e controllo, è necessario disporre della documentazione integrativa richiesta con la nota stessa;

Vista la nota prot. n. 36721 del 27 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

Vista la nota del 27 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 43279, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali richieste da ARPA FVG con la propria nota del 14 giugno 2022;

Vista la nota prot. n. 47564 del 18 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la

nota del 27 luglio 2022;

Vista la nota prot. n. 27224 /P / GEN/ AIA dell'1 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 49875, con la quale ARPA FVG:

1) ha evidenziato che dalla Comunicazione di utilizzo agronomico risulta che il gestore alleva mediamente 154.440 capi/ciclo, con una produzione di 1467 m³ di letame/anno (957,5 tonn) e 92,66 m³ di liquami e che dalla scrittura privata datata 3 giugno 2021, avente durata decennale, di evince che il Gestore cede ad azienda terza le lettiera esauste (pollina) per una quantità di 1.074 m³/anno (700 tonn), corrispondente agli effluenti palabili prodotti da un allevamento

con una produzione di circa 113.000 capi/ciclo;

2) ha specificato che se il Gestore intende produrre alla capacità massima deve disporre di ulteriori contratti di cessione lettiera esauste per un quantitativo pari a 393 m³ (256 tonn);

Vista la nota del 20 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 53826 del 21 settembre 2022, con la quale il Gestore ha comunicato:

1) che la realizzazione delle opere di cui alla prescrizione n. 11, contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 414/2022, come modificato dal decreto 2166/2022, è avvenuta contestualmente ai lavori di cui alla prescrizione n. 4;

2) che nella comunicazione del 29 aprile 2022, per mero errore formale, è stato omesso il riferimento a detti lavori, comunque ricompresi nella CILA n. 218454 acclarata dall'Amministrazione comunale di Sacile in data 21 aprile 2022;

3) di essere in attesa del parere definitivo di ARPA FVG per procedere ai lavori di cui alla prescrizione n. 9 e comunicare la fine dei lavori relativa alla CILA;

Vista la nota prot. n. 57385 del 6 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale, sulla base di quanto comunicato da ARPA FVG con le note del 14 giugno 2022 (protocollo regionale n. 34092/2022) e dell'1 settembre 2022 (protocollo regionale n. 49875/2022), il Servizio competente:

1) ha precisato:

a) che il Gestore deve, entro 2 mesi dal ricevimento della nota regionale, adeguare la piazzola del sistema di disinfezione e la piazzola di rifornimento mezzi, come indicato nella documentazione presentata e dare comunicazione dell'avvenuto adeguamento al Servizio competente e ad ARPA FVG;

b) che, in merito alla Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, non sussiste, per il Gestore, l'obbligo di redazione della stessa;

c) che, in merito alla relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG Lg 25.02 Ed. 1 Rev. 1 del 26 febbraio 2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006", è ritenuto sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di monitoraggio e controllo, in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee;

d) di ritenere adeguati gli stoccaggi predisposti dal Gestore, fermo restando che qualora il Gestore stesso intendesse condurre l'allevamento alla massima potenzialità (154.450 capi/ciclo), dovrà disporre di ulteriori contratti di cessione della lettiera esausta per un quantitativo pari a 393 m³ (256,5 tonn.);

2) ha chiesto al Gestore di inviare l'adeguamento dei contratti di cessione della lettiera esausta entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, evidenziando che nel caso in cui tale adeguamento non dovesse essere effettuato, il Gestore stesso, in ragione dei contratti di cessione della lettiera esausta attualmente in essere, non potrà accasare più di 113.052 capi/ciclo;

Preso atto che con nota del 6 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 57377, il Gestore ha fornito un nuovo contratto per la cessione della lettiera esausta per un quantitativo massimo di 1.467 m³/anno;

Considerato che l'incremento dei capi/ciclo desunto dalla variazione della comunicazione di spandimento agronomico e dal nuovo contratto di fornitura, ad azienda terza, dei sottoprodotti (pollina) per una quantità fino a 1.467 mc/anno, rende necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota datata 5 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 291244, con la quale il Gestore:

1) ha chiesto la proroga, al giorno 31 gennaio 2023, per il completamento e la comunicazione di fine lavori delle opere di cui alla prescrizione n. 9, contenuta nell'Allegato B "Limiti e Prescrizioni", al decreto n. 414/2022, come modificato dal decreto 2166/2022;

2) ha addotto, quale motivazione alla proroga richiesta, la sopravvenuta emergenza sanitaria da influenza aviaria, comunicata al Gestore stesso con Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) S.C. Sanità Animale n. 1094 dell'8 novembre 2022, che ha istituito la zona di sorveglianza e reso inaccessibile, da parte di aziende terze, l'area di allevamento;

3) ha comunicato che, a fini cautelativi, la ripresa dei lavori è prevista per il primo periodo disponibile di vuoto sanitario, per mantenere attivo, nella fase di allevamento in corso, il sistema di disinfezione attualmente presente;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere:

1) all'aggiornamento e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 414 dell'1 febbraio 2021, come modificata dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 2166 del 4 maggio 2022;

2) alla proroga, fino al 31 gennaio 2023, del termine per la realizzazione dell'ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare e dell'adeguamento delle dimensioni della piazzola di rifornimento dei mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali e per la comunicazione dell'avvenuta realizzazione di detti interventi a al Servizio competente e ad ARPA FVG;

DECRETA

1. E' aggiornata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 414 dell'1 febbraio 2021 come modificata dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 2166 del 4 maggio 2022, a favore della SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. con sede legale nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, identificata dal codice fiscale 05192290269, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, località San Giovanni al Tempio.

2. E' prorogato, fino al giorno 31 gennaio 2023, il termine per la realizzazione dell'ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare, per l'adeguamento delle dimensioni della piazzola di rifornimento dei mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali e per la comunicazione, al Servizio competente e ad ARPA FVG, dell'avvenuta realizzazione di detti interventi.

Art. 1 – Aggiornamento e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'" al decreto n. 414/2021 e l'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 414/2021, come modificato dal decreto n. 2166/2022, sono sostituiti dagli allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 414/2022 e n. 2166/2022.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Di Rizzo S.S., al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova nel Comune di Sacile, San Giovanni al Tempio ed è posizionato nell'area agricola ad Est del Comune capoluogo.

La viabilità di accesso all'allevamento è rappresentata da una laterale della s.s. Statale Pontebbana diramantesi in direzione Nord a circa 1 km dall'innesto della bretella di collegamento autostradale in direzione Sacile e denominata via Bandida.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento come zona omogenea E. 7.1 - allevamenti zootecnici singoli esistenti a carattere industriale, inserita in zonizzazione acustica di classe IV e non servita da pubblico impianto di fognatura. Essa si trova contornata da zone agricole (E6.1) nonché confinante con l'area comunale riservata alla Protezione Civile.

Sotto il profilo ambientale il sito dell'allevamento è inserito in un contesto agricolo tipico della media pianura Pordenonese caratterizzato dalle coltivazioni tipiche dei fondi frammentati (prati, modesti seminativi ed impianti viticoli) nonché da una progressiva urbanizzazione derivante dall'espansione a macchia d'olio delle frazioni periferiche al centro urbano principale.

Il sito non appartiene ad aree protette.

Catastralmente l'allevamento è rilevabile in Comune di Sacile F 5, mapp. 204 della superficie complessiva di mq. 17.294.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 6 capannoni.

La superficie coperta relativa all'impianto IPPC in oggetto è la seguente:

	AU [m ²]
Capannone 1	912
Capannone 2	912
Capannone 3	789
Capannone 4	753
Capannone 5	1.440
Capannone 6	1.530
Totale [m ²]	6.336

Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 154.440 posti pollame per ciclo. Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, dopo l'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni. I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfooltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg.

L'effettivo accasamento degli ultimi anni, riferito prevalentemente all'allevamento broilers sessati (broilers maschi 70% maschi + 30% femmine), è stato mediamente di circa 120.000 capi/ciclo, gestito con sfooltimenti progressivi.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Nel ciclo di allevamento vengono utilizzati normalmente almeno tre formulazioni di mangime, distribuiti su tazze con sistemi a carico automatico del tipo Chore-Time.

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e scaricato, con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l'emissione di polveri, nei silos in dotazione dell'allevamento della capacità di 12 t cadauno.

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza di ogni singola linea.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

I capannoni numero 1, 2, 3, 4 e 5 sono provvisti di n. 4 linee di abbeveratoi del tipo "a goccia", antispreco (BAT), in acciaio inox – a funzionamento continuo.

Il capannone n. 6 è invece attrezzato con n. 6 linee (della medesima tipologia degli altri).

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a manutenzione straordinaria

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione è il seguente:

Capannone 1:

ventilazione longitudinale: n. 7 ventilatori da 36.000 mc/h posizionati sul fondo del capannone (parte in testata e parte sul lato est) con presa d'aria corrispondente alle prime 5 campate del fronte di allevamento opposto.

Sulla stessa testata di aspirazione, è previsto anche il posizionamento di un ventilatore più piccolo (mc/h 20.000) avente funzione di movimentare l'aria durante la fase di pulcinaia pescandola da aperture "a flap" posizionate sulla parte alta di entrambe le pareti.

A campate alterne sono previste le aperture di emergenza.

Capannone 2:

ventilazione longitudinale: n. 8 ventilatori da 36.000 mc/h distribuiti sul fondo del capannone del capannone. con presa d'aria corrispondente alle prime 8 campate del fronte di allevamento opposto. N. 1 ventilatori da 20.000 mc/h distribuiti anch'essi sulla parete ovest del capannone.

A campate alterne sono previste le aperture di emergenza.

Capannoni 3 e 4:

ventilazione longitudinale: rispettivamente n. 8 ventilatori per il capannone n. 3 e n. 8 ventilatori per il capannone n. 4 pescanti dalle prese d'aria continua a bocca di lupo.

Capannone 5:

ventilazione longitudinale: n. 11 ventilatori da 36.000 mc/h posizionati sul fondo del capannone (parte in testata e parte sulle fiancate) con presa d'aria corrispondente alle prime 5 campate del fronte di allevamento opposto.

Sulla stessa testata di aspirazione, è previsto anche il posizionamento di un ventilatore da 20.000 mc/h avente funzione di movimentare l'aria durante la fase di pulcinaia pescandola da aperture "a flap" posizionate sulla parte alta di entrambe le pareti.

A campate alterne sono previste le aperture di emergenza.

Capannone 6

ventilazione longitudinale: n. 13 ventilatori da 36.000 mc/h posizionati sul fondo del capannone (parte in testata e parte sulle fiancate) con presa d'aria corrispondente alle prime 6 campate del fronte di allevamento opposto.

Sulla stessa testata di aspirazione, è previsto anche il posizionamento di un ventilatore da 20.000 mc/h avente funzione di movimentare l'aria durante la fase di pulcinaia pescandola da aperture "a flap" posizionate sulla parte alta di entrambe le pareti.

Su entrambi i lati di codesto capannone è inoltre posizionata una rete ombreggiante avente funzione di creare un tunnel di condizionamento dell'aria.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, gli impianti vengono completamente verificati nella loro sua integrità funzionale.

Tutti i capannoni sono dotati di movimentazione dell'aria per estrazione longitudinale, effettuata con batterie di estrazione posizionate sulle porzioni distali dei fabbricati, ovvero a mezzera degli stessi come verificato nei capannoni 3 e 4.

La finestratura non viene utilizzata e serve unicamente a scopo illuminante.

ENERGIA

L'impianto di riscaldamento è del tipo a tubiera per la circolazione di acqua calda su tutte le unità di allevamento.

I capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento a tubiera con bruciatore alimentato a gas metano.

PRELIEVO IDRICO

Il prelievo idrico di abbeverata avviene mediante prelievo da n. 2 pozzi artesiani situati davanti al capannone n. 1 ed a fianco della porzione distale Ovest del capannone n. 2.

Il pozzo è regolarmente autorizzato con decreto 4695/AMB del 24.11.2020 con scadenza della concessione al 31.12.2038.

Le acque vengono effettivamente controllate per la potabilità.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate.

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃
- ✓ CH₄
- ✓ NO_x
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

I capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento a tubiera con bruciatore alimentato a gas metano.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera gg), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Lo scarico, di tipo civile, deriva dai servizi igienico-sanitari e recapita in corpo idrico superficiale previo trattamento fisico in vasca condensa-grassi e biologico in vasca Imhoff e filtro percolatore anaerobico.

Sistema di disinfezione

Il sistema di disinfezione è costituito da due colonne porta ugelli laterali aventi altezza di 2,50 m. e di una serie di ugelli basali per la disinfezione del sotto-pianale.

La platea in cemento armato su cui è installato è lunga 2 metri e larga 3,5 con pendenza verso la mezzera centrale.

Il pozzetto raccolta percolati ha una capacità utile di 0,25 mc con possibilità di esclusione delle acque piovane mediante valvola deviatrice manuale.

Il funzionamento è a fotocellula e temporizzato (spruzzo della durata di 30 secondi).

Emissioni sonore

Il Comune di Sacile in cui ha sede la ditta, ha provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio.

L'attività è collocata in Zona IV – area di intensa attività umana. I recettori più prossimi sono inseriti in zona III – area di tipo misto - e zona IV – area di intensa attività umana.

Le analisi condotte hanno verificato il rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica del comune di Sacile presso i recettori in orario diurno e notturno per le attività dell'allevamento. Inoltre è stato evidenziato che il rumore non è disturbante per i recettori sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Effluenti di allevamento

Nel caso in esame le lettiere vengono integralmente cedute ad impianto di trattamento delle biomasse aziendali ed a fungaia.

Mortalità di allevamento

La mortalità si attesta tra 4 e il 5%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha presentato con la nota del 29 aprile 2022 (protocollo regionale n. 24948 del 2 maggio 2022) e con le integrazioni del 27 luglio 2022 (protocollo regionale n. 43279 del 27 luglio 2022), una rielaborazione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, comprensiva dell'impiego di VIROCID, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, che ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore stesso non è soggetto alla presentazione della Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D.LGS 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti linee guida redatte da ARPA FVG.

Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

La Società Agricola Di Rizzo ss è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Sacile (PN), via Bandida n. 11, a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 Kg/m², quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 6.336 m², così suddivisa:

	AU [m ²]
Capannone 1	912
Capannone 2	912
Capannone 3	789
Capannone 4	753
Capannone 5	1.440
Capannone 6	1.530
Totale [m ²]	6.336

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni (6) è pari a:

$$\frac{39 \times 6.336}{1,6} = 154.440$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, per un peso vivo superiore a 1,0 kg, non possono essere accasati più di 154.440 capi per ogni ciclo;
4. il Gestore, entro il 30 aprile 2022, deve adeguare gli stoccaggi degli effluenti non palabili alle previsioni di cui all'allegato 1 del DM 25/02/2016;
5. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
6. fermo restando quanto indicato al punto 1, nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a. il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posto pollo di cui al punto 2;
 - b. il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta – N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c. il rispetto dei valori delle emissioni di ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

7. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 2 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
9. il Gestore, entro il 31 gennaio 2023, deve:
 - a. realizzare le opere di ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare, come da documentazione presentata;
 - b. realizzare l'adeguamento delle dimensioni della piazzola di rifornimento dei mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali, come da documentazione presentata;
 - c. comunicare, al Servizio competente e ad ARPA FVG, l'avvenuta realizzazione degli interventi sopra evidenziati;
 - d. collocare la condotta disperdente impiegata per lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche a 2/3 di metro di profondità;
10. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
11. entro l'1 maggio 2022 il Gestore deve pavimentare con materiale impermeabile l'area su cui si depositano le polveri abbattute dai deflettori relative ai capannoni 1 e 2;
12. l'area su cui si depositano le polveri abbattute dai deflettori relative ai capannoni 1 e 2 deve essere mantenuta pulita;
13. il gestore deve conservare presso l'installazione la comunicazione di utilizzo agronomico e i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale.
14. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
15. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
16. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
17. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;

18. in caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate;
19. tutte le apparecchiature ed i dispositivi per il trattamento delle acque reflue assimilate devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
20. il filtro percolatore deve essere oggetto di pulizia e verifica di efficienza al bisogno e comunque almeno una volta l'anno in concomitanza con le operazioni di pulizia degli impianti;
21. i fanghi e i materiali che si generano dai trattamenti di depurazione devono essere allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;
22. il pozzetto di campionamento dello scarico deve essere accessibile da parte dell'autorità competente per il controllo in modo agevole e sicuro in conformità alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro;
23. morchie e rifiuti vari non devono essere immessi negli scarichi in causa e devono essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
24. è fatto obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura qualora venga realizzato siffatto servizio. A tal fine il Comune di Sacile, o il Gestore del Servizio Idrico Integrato comunica al gestore l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura e nei successivi 60 giorni il gestore deve presentare comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/06 la modifica dello scarico autorizzato.

Si raccomanda di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

Si raccomanda, inoltre, di effettuare le operazioni di carico della lettiera con tempistiche e modalità tali da non arrecare disturbo ai recettori.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Glauco Spanghero
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment recipient]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Banca PREALPI SANDIAGIO CREDITO COOPERATIVO VITTORIO VENETO

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SOC. AG. DI RIZZO S.S.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F selection box]

SACILE

PN

05192290269

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[M/F selection box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TI6 [sub. codice (*)]

[Empty box]

[Empty box]

PA

[Empty box]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

456T

IMPOSTA DI BOLLO

16,00

[Empty box]

Filiale VITTORIO VENETO CASSA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

1600

EURO (lettere)

SEDICI,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
18	NOV	2022	08804	671P

VITTORIO VENETO

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

OGGETTO: AIA DE OIA/AI E DEGG SAPI - PN/AIA/34-R

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN) e proroga termini prescrizioni dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 414 dell'1 febbraio 2022, con il quale:

1) è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. con sede legale nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, identificata dal codice fiscale 05192290269, presso

l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, località San Giovanni al Tempio;
2) è stato sostituito il decreto del Direttore del servizio competente n. 1566 del 24 agosto 2011;

Atteso che nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" al decreto n. 414/2022, sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

4. Entro il 31.03.2022 gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere adeguati alle previsioni dell'allegato 1 del DM 25/02/2016. A tale scopo il gestore deve presentare idonea comunicazione relativa all'avvenuto adeguamento;
9. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere alla Regione FVG un progetto, con relativo cronoprogramma, per:
 - l'ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare.
 - adeguare le dimensioni della piazzola rifornimento mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali.
 - la Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, che dovrà contenere:
 - a. la descrizione della piazzola di rifornimento mezzi adeguata;
 - b. l'impiego di VIROCID di cui si allegherà anche la scheda di sicurezza;
 - la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>;

Su tale documentazione l'autorità competente esprimerà formale assenso stabilendo i termini per la realizzazione degli interventi.

Vista la nota del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16821, con la quale il Gestore, ha chiesto, una proroga al 30 aprile 2022, per l'esecuzione dei lavori di cui alla prescrizione n. 4 e per la presentazione della documentazione di cui alla prescrizione n. 9, contenute nell'Allegato B al decreto n. 414/2022, a causa dell'indisponibilità dei materiali con le caratteristiche tecniche da utilizzare presso l'allevamento e la conseguente impossibilità di perfezionamento della pratica edilizia necessaria per dare avvio ai lavori;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 414 dell'1 febbraio 2021 e, considerate esaustive le motivazioni addotte dal Gestore, di concedere le proroghe richieste per l'adempimento alle prescrizioni sopra evidenziate;

DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 414 dell'1 febbraio 2021, a favore della SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. con sede legale nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, identificata dal codice fiscale 05192290269, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII,

alla Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, località San Giovanni al Tempio.

2. E' concessa alla SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. la proroga fino al 30 aprile 2022, per:

1) l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli stoccaggi degli effluenti non palabili alle previsioni di cui all'allegato 1 del DM 25/02/2016 e per la presentazione, ad avvenuto adeguamento, di idonea comunicazione;

2) la presentazione della documentazione riguardante:

a) il progetto, con relativo cronoprogramma, per l'ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare;

b) l'adeguamento delle dimensioni della piazzola rifornimento mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali;

c) la Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, che dovrà contenere la descrizione della piazzola di rifornimento mezzi adeguata e l'impiego di VIROCID di cui si allegnerà anche la scheda di sicurezza;

d) la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006".

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La prescrizione n. 4 e la prescrizione n. 9, contenute nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", al decreto del Direttore del Servizio competente n. 414 dell'1 febbraio 2022, sono sostituite dalle seguenti:

4. il Gestore, entro il 30 aprile 2022, deve adeguare gli stoccaggi degli effluenti non palabili alle previsioni di cui all'allegato 1 del DM 25/02/2016 e presentare, ad avvenuto adeguamento, idonea comunicazione.

9. il Gestore, entro il 30 aprile 2022, deve trasmettere alla Regione un progetto, con relativo cronoprogramma, per:
 - l'ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare;
 - adeguare le dimensioni della piazzola rifornimento mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali;
 - la Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, che dovrà contenere:
 - a. la descrizione della piazzola di rifornimento mezzi adeguata;
 - b. l'impiego di VIROCID di cui si allegnerà anche la scheda di sicurezza;
 - la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.

La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.

Su tale documentazione l'autorità competente esprimerà formale assenso stabilendo i termini per la realizzazione degli interventi.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 414/2022.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Di Rizzo S.S., al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

BANCA REALPIAGGIO
CREDITO COOPERATIVO

2. DELEGA IRREVOCABILE A

VITTORIO VENETO

AGENZIA/UFFICIO PROV. PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: SOC AGR DI RIZZO SS
 NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____
 SESSO M o F: _____ COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: SACILE
 PROV.: P N CODICE FISCALE: 0 5 1 9 2 2 9 0 2 6 9
giorno mese anno

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: _____
 NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____
 SESSO M o F: _____ COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: _____
 PROV.: _____ CODICE FISCALE: _____
giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T I 6 codice sub. codice (*)
7. COD. TERRITORIALE (*): _____
8. CONTENZIOSO: _____
9. CAUSALE: P A
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO:
 Anno: _____ Numero: _____

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16 00	I

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO
 DA COMPLETARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DEL CREDITO COOPERATIVO O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
11	04	2022	R904	62130



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^q Á »Á FI DE ÓÁ^|Á FEGG SAPI - PN/AIA/34-R

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento

di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale

prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1566 del 24 agosto 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto dell'Azienda BRESCACIN CINZIA con sede legale nel Comune di Cordignano (TV), via dei Campardi, 20, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, località San Giovanni al Tempio, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Brescacin Cinzia il termine del 31 dicembre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6536 del 17 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2022";

Vista la domanda datata 22 dicembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 30 dicembre 2020, acquisita dal Servizio competente il 31 dicembre 2020 con protocollo n. 64365, con la quale l'Azienda Brescacin Cinzia ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1556/2011, inviando un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota del 22 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3366, con la quale l'Azienda Brescacin Cinzia ha inviato, quale integrazione volontaria, la Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento;

Vista la nota prot. n. 4155 del 26 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato all'Azienda Brescacin Cinzia l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 1 febbraio 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore,

nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 6962 del 9 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 8 aprile 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 18 febbraio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 20000 dell'8 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.Lgs 152/2006", specificando, conseguentemente, che non parteciperà alla Conferenza di servizi;

2) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 10145 /P /GEN/ PRA_AUT del 7 aprile 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 19795, con la quale l'Agenzia regionale stessa ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni e proposto alcune prescrizioni;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 19982 dell'8 aprile 2021, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha evidenziato la necessità di chiedere all'Azienda Brescacin Cinzia integrazioni/delucidazioni, così come previste dalla vigente normativa (art. 29-quater, c. 8 parte II del D.Lgs 152/06 s.m.i.), al fine di procedere con la definizione della pratica;

4) il rappresentante del Comune di Sacile, a seguito di successiva discussione, ha dichiarato che l'attività è stata classificata come industria insalubre di prima classe a nome di Zanchetta Antonio e, a tal proposito, ha chiesto all'Azienda Brescacin Cinzia di inoltrare apposita domanda di voltura/aggiornamento presso gli uffici comunali competenti;

5) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni che devono essere fornite all'Autorità competente **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, secondo quanto richiesto:

- da ARPA FVG con nota prot. 10145 del 07.04.2021, acquisita con prot. n. 19795 del 07.04.2021, che si allega;
- dalla Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. reg. n. 19982 del 08.04.2021, allegata al presente verbale.

6) la Conferenza di servizi ha chiesto all'Azienda Brescacin Cinzia:

a) di indicare i riferimenti catastali corretti poiché non sono univoci nella documentazione presentata (viene indicato F. 5 mappale 204 a pag. 3 della Relazione tecnica e mappale 819 in tav. 11 e in scheda I);

b) di effettuare le dovute correzioni alle seguenti dichiarazioni riportate in Relazione tecnica:

- Nel par. 3.7 (pag. 7 della relazione tecnica) si riporta che le acque reflue vengono raccolte in **6 vasche** a tenuta della capacità di 1,51/cadauna (stock mc 9,06), nella sintesi non tecnica si indicano nel numero di **5 vasche** a tenuta, della capacità di mc 1,17 (stock 5,85); se le acque sono usate per l'irrigazione di soccorso.
- Nel paragrafo 3.8 si riporta che le acque reflue assimilate alle domestiche vengono rispettivamente raccolte: in vasca condensagrassi (acque bianche), in vasca Imhoff (acque nere), in filtro percolatore anaerobico. Di qui l'effluente viene indirizzato su corpo idrico superficiale, invece a pag. 5 della sintesi non tecnica si riporta che le acque bianche, dopo la condensagrassi, vengono recapitate in vasca Imhoff, e non si fa riferimento al filtro percolatore anaerobico specificando che l'effluente è indirizzato alla dispersione diffusa.
- Si chiede infine di non considerare il punto n. 8 della richiesta di integrazione della regione Friuli Venezia Giulia poiché trattasi di un mero errore materiale.

7) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori è emerso che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 500,00, è stata versata per € 487,50 e che l'Amministrazione regionale non ha chiesto il pagamento della differenza, in quanto, ai sensi dell'articolo 56 della LR 7/2000 la Regione rinuncia ai diritti sui crediti di importo non superiori a € 50,00;

Viste le note prot. n. 22597 del 21 aprile 2021 e prot. n. 23775 del 27 aprile 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato all'Azienda Brescacin Cinzia, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi dell'8 aprile 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto all'Azienda Brescacin Cinzia di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Preso atto che con note datate 2 luglio 2021, trasmesse a mezzo PEC il 16 luglio 2021, assunte al protocollo regionale n. 39678 del 19 luglio 2021, l'Azienda BRESCACIN CINZIA e la SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. con sede legale nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11:

1) hanno comunicato che fra le parti è stato stipulato un contratto di affitto per i beni immobili costituenti l'allevamento avicolo sito in Comune di Sacile (PN);

2) hanno chiesto che l'avviato procedimento per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale venga intestato alla Società Agricola Di Rizzo S.S. (di seguito indicata come Gestore) subentrante nell'esercizio dell'allevamento avicolo in argomento;

Vista la nota del 19 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39684 e n. 39686, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 21 aprile 2021;

Vista la nota prot. n. 61125 del 9 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 19 luglio 2021;

2) ha convocato, per il giorno 14 dicembre 2021, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 23 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 64179, con la quale il Gestore ha inviato documentazione integrativa spontanea;

Vista la nota dell'1 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 65764, con la quale il Gestore ha inviato ulteriore documentazione integrativa spontanea, inerente i contratti stipulati in data 3 giugno 2021 comprovanti la fornitura, ad azienda terza per la produzione di energia elettrica, degli effluenti dell'allevamento (pollina), per un periodo di 10 anni;

Viste le note prot. n. 65916 dell'1 dicembre 2021 e prot. n. 66965 del 7 dicembre 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 23 novembre 2021 e 1 dicembre 2021;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 14 dicembre 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 39175 /P /GEN/ AIA del 13 dicembre 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 67738, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha inviato il Piano di monitoraggio e controllo;

2) il rappresentante del Comune di Sacile ha dato lettura della nota prot. n. 33664 del 14 dicembre 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 67989, con la quale il Comune ha inviato il parere di competenza relativamente alla classificazione di industria insalubre, alla compatibilità urbanistica e agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e ha proposto, relativamente agli scarichi, delle prescrizioni;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti;

4) il rappresentante del Gestore ha dichiarato che l'attuale ciclo di allevamento si concluderà entro il 31 marzo 2022 e che pertanto non verranno prodotte acque di lavaggio prima di tale data;

5) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria, sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;

6) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni riportate nella Relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 70131 del 23 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Sacile (PN) a favore della SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S.;
- 2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA DI RIZZO S.S. con sede legale nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, identificata dal codice fiscale 05192290269, presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN), via Bandida, 11, località San Giovanni al Tempio alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente provvedimento ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto del Direttore del servizio competente n. 1566 del 24 agosto 2011.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA

di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo

le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

- 1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.
- 2.** Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Di Rizzo S.S., al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova nel Comune di Sacile, San Giovanni al Tempio ed è posizionato nell'area agricola ad Est del Comune capoluogo.

La viabilità di accesso all'allevamento è rappresentata da una laterale della s.s. Statale Pontebbana diramantesi in direzione Nord a circa 1 km dall'innesto della bretella di collegamento autostradale in direzione Sacile e denominata via Bandida.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento come zona omogenea E. 7.1 - allevamenti zootecnici singoli esistenti a carattere industriale, inserita in zonizzazione acustica di classe IV e non servita da pubblico impianto di fognatura. Essa si trova contornata da zone agricole (E6.1) nonché confinante con l'area comunale riservata alla Protezione Civile.

Sotto il profilo ambientale il sito dell'allevamento è inserito in un contesto agricolo tipico della media pianura Pordenonese caratterizzato dalle coltivazioni tipiche dei fondi frammentati (prati, modesti seminativi ed impianti viticoli) nonché da una progressiva urbanizzazione derivante dall'espansione a macchia d'olio delle frazioni periferiche al centro urbano principale.

Il sito non appartiene ad aree protette.

Catastalmente l'allevamento è rilevabile in Comune di Sacile F 5, mapp. 204 della superficie complessiva di mq. 17.294.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 6 capannoni.

La superficie coperta relativa all'impianto IPPC in oggetto è la seguente:

	AU [m ²]
Capannone 1	912
Capannone 2	912
Capannone 3	789
Capannone 4	753
Capannone 5	1.440
Capannone 6	1.530
Totale [m ²]	6.336

Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 154.440 posti pollame per ciclo. Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, dopo l'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni. I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfoltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg.

L'effettivo accasamento degli ultimi anni, riferito prevalentemente all'allevamento broilers sessati (broilers maschi 70% maschi + 30% femmine), è stato mediamente di circa 120.000 capi/ciclo, gestito con sfoltimi progressivi.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Nel ciclo di allevamento vengono utilizzati normalmente almeno tre formulazioni di mangime, distribuiti su tazze con sistemi a carico automatico del tipo Chore-Time.

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e scaricato, con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l'emissione di polveri, nei silos in dotazione dell'allevamento della capacità di 12 t cadauno.

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza di ogni singola linea.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

I capannoni numero 1, 2, 3, 4 e 5 sono provvisti di n. 4 linee di abbeveratoi del tipo "a goccia", antispreco (BAT), in acciaio inox – a funzionamento continuo,

Il capannone n. 6 è invece attrezzato con n. 6 linee (della medesima tipologia degli altri).

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a manutenzione straordinaria

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di ventilazione è il seguente:

Capannone 1:

ventilazione longitudinale: n. 7 ventilatori da 36.000 mc/h posizionati sul fondo del capannone (parte in testata e parte sul lato est) con presa d'aria corrispondente alle prime 5 campate del fronte di allevamento opposto.

Sulla stessa testata di aspirazione, è previsto anche il posizionamento di un ventilatore più piccolo (mc/h 20.000) avente funzione di movimentare l'aria durante la fase di pulcinaia pescandola da aperture "a flap" posizionate sulla parte alta di entrambe le pareti.

A campate alterne sono previste le aperture di emergenza.

Capannone 2:

ventilazione longitudinale: n. 8 ventilatori da 36.000 mc/h distribuiti sul fondo del capannone del capannone. con presa d'aria corrispondente alle prime 8 campate del fronte di allevamento opposto. N. 1 ventilatori da 20.000 mc/h distribuiti anch'essi sulla parete ovest del capannone.

A campate alterne sono previste le aperture di emergenza.

Capannoni 3 e 4:

ventilazione longitudinale: rispettivamente n. 8 ventilatori per il capannone n. 3 e n. 8 ventilatori per il capannone n. 4 pescanti dalle prese d'aria continua a bocca di lupo.

Capannone 5:

ventilazione longitudinale: n. 11 ventilatori da 36.000 mc/h posizionati sul fondo del capannone (parte in testata e parte sulle fiancate) con presa d'aria corrispondente alle prime 5 campate del fronte di allevamento opposto.

Sulla stessa testata di aspirazione, è previsto anche il posizionamento di un ventilatore da 20.000 mc/h avente funzione di movimentare l'aria durante la fase di pulcinaia pescandola da aperture "a flap" posizionate sulla parte alta di entrambe le pareti.

A campate alterne sono previste le aperture di emergenza.

Capannone 6

ventilazione longitudinale: n. 13 ventilatori da 36.000 mc/h posizionati sul fondo del capannone (parte in testata e parte sulle fiancate) con presa d'aria corrispondente alle prime 6 campate del fronte di allevamento opposto.

Sulla stessa testata di aspirazione, è previsto anche il posizionamento di un ventilatore da 20.000 mc/h avente funzione di movimentare l'aria durante la fase di pulcinaia pescandola da aperture "a flap" posizionate sulla parte alta di entrambe le pareti.

Su entrambi i lati di codesto capannone è inoltre posizionata una rete ombreggiante avente funzione di creare un tunnel di condizionamento dell'aria.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, gli impianti vengono completamente riverificati nella loro sua integrità funzionale.

Tutti i capannoni sono dotati di movimentazione dell'aria per estrazione longitudinale, effettuata con batterie di estrazione posizionate sulle porzioni distali dei fabbricati, ovvero a mezz'aria degli stessi come verificato nei capannoni 3 e 4.

La finestratura non viene utilizzata e serve unicamente a scopo illuminante.

ENERGIA

L'impianto di riscaldamento è del tipo a tubiera per la circolazione di acqua calda su tutte le unità di allevamento.

I capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento a tubiera con bruciatore alimentato a gas metano.

PRELIEVO IDRICO

Il prelievo idrico di abbeverata avviene mediante prelievo da n. 2 pozzi artesiani situati davanti al capannone n. 1 ed a fianco della porzione distale Ovest del capannone n. 2.

Il pozzo è regolarmente autorizzato con decreto 4695/AMB del 24.11.2020 con scadenza della concessione al 31.12.2038.

Le acque vengono effettivamente controllate per la potabilità.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate.

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃
- ✓ CH₄
- ✓ NO_x
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

I capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento a tubiera con bruciatore alimentato a gas metano.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera gg), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Lo scarico, di tipo civile, deriva dai servizi igienico-sanitari e recapita in corpo idrico superficiale previo trattamento fisico in vasca condensa-grassi e biologico in vasca Imhoff e filtro percolatore anaerobico.

Sistema di disinfezione

Il sistema di disinfezione è costituito da due colonne porta ugelli laterali aventi altezza di 2,50 m. e di una serie di ugelli basali per la disinfezione del sotto-pianale.

La platea in cemento armato su cui è installato è lunga 2 metri e larga 3,5 con pendenza verso la mezzeria centrale.

Il pozzetto raccolta percolati ha una capacità utile di 0,25 mc con possibilità di esclusione delle acque piovane mediante valvola deviatrice manuale.

Il funzionamento è a fotocellula e temporizzato (spruzzo della durata di 30 secondi).

Emissioni sonore

Il Comune di Sacile in cui ha sede la ditta, ha provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio.

L'attività è collocata in Zona IV – area di intensa attività umana. I recettori più prossimi sono inseriti in zona III – area di tipo misto - e zona IV – area di intensa attività umana.

Le analisi condotte hanno verificato il rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica del comune di Sacile presso i recettori in orario diurno e notturno per le attività dell'allevamento. Inoltre è stato evidenziato che il rumore non è disturbante per i recettori sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Effluenti di allevamento

Nel caso in esame le lettiere vengono integralmente cedute ad impianto di trattamento delle biomasse aziendali ed a fungaia.

Mortalità di allevamento

La mortalità si attesta tra 4 e il 5%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto la Società non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Oggetto di specifica prescrizione.
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI NO	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	NO	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	

	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p>	<p>dell'impatto odorigeno.</p>

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	SI SI SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI SI SI SI SI SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	

c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	SI
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche			
⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			
⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	SI
	Tacchini	0,15 – 1,0	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	Ogni fine ciclo
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche

riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	Utilizzate per l'irrigazione delle pertinenze aziendali con possibilità di cessione delle acque reflue all'impianto di valorizzazione energetica
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	

c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO SI NO	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	Non applicabile per limitazioni di carattere tecnico
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non applicabile per limitazioni di carattere tecnico
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	NO	I capannoni sono dotati di ventilazione forzata
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	Valutazione di impatto acustico eseguita. L'attività rispetta i limiti di legge.

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	Valutazione di impatto acustico eseguita con dimostrazione del rispetto dei limiti di legge
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI SI SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali:	Generalmente applicabile		

		<ul style="list-style-type: none"> i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. 		<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti) 	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.</p>	<p>SI</p> <p>SI NO</p>	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici. 	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>SI</p>	<p>Non pertinenti silos con caricamento pneumatico</p>
f	Procedure antirumore.	<p>La propagazione del rumore può essere ridotta</p>	<p>Può non essere generalmente</p>	<p>NO</p>	<p>Valutazione di impatto acustico</p>

		inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	applicabile per motivi di sicurezza biologica.		eseguita con dimostrazione del rispetto dei limiti di legge
--	--	---	--	--	---

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	L'attività di carico e scarico della lettiera è meccanizzata e non può essere effettuata manualmente. Le operazioni vengono comunque effettuate esclusivamente all'interno dei locali di stabulazione
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non presenti silos a riempimento pneumatico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche

b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniacale.	NO	Non applicato per il rischio di bagnatura della lettiera
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Treatmento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile

7	Biofiltro	<p>Applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p> <p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p>	NO	Non applicabile
<p>(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11</p>				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	Ad oggi non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro	La diminuzione della temperatura dell'ambiente		

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<p>combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	<p>interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non pertinente. Lettiera rimossa ogni fine ciclo.</p> <p>Non pertinente.</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Viene applicata la ventilazione longitudinale</p> <p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p> <p>Deflessione sulle aperture presente nei capannoni 1 e 2</p> <p>Non pertinente</p>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli</p>	<p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p>

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	NO	Non applicabile
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Le acque reflue sono stoccate in vasche a tenuta.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NO	L'azienda non attua lo stoccaggio delle lettiere di allevamento
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	Utilizzazione agronomica degli effluenti non effettuata
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Utilizzazione agronomica degli effluenti non effettuata
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso	NO	Non pertinente

		contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
--	------------------------	---------------	-----------------	------

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Nessun trattamento effettuato sugli effluenti di allevamento
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		costi di attuazione.		
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.

	<ul style="list-style-type: none"> - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. 		Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.		
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.		

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾	Non pertinente
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Vedi indicazioni PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.			
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
b	In caso di gabbie non modificate			
	o. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria. 	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in	L'applicabilità agli impianti	NO	Non pertinente –

	caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.		Allevamento di broilers a terra
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	Non pertinente
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾	Non pertinente
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.			

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	Sui broilers si tratta di pavimento pieno con lettiera
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	Non pertinente
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	Non pertinente
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da

carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniacca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08	SI

⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniacca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniacca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

La Società Agricola Di Rizzo ss è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Sacile (PN), via Bandida n. 11, a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 Kg/m², quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 6.336 m², così suddivisa:

	AU [m ²]
Capannone 1	912
Capannone 2	912
Capannone 3	789
Capannone 4	753
Capannone 5	1.440
Capannone 6	1.530
Totale [m ²]	6.336

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni (6) è pari a:

$$\frac{39 \times 6.336}{1,6} = 154.440$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, per un peso vivo superiore a 1,0 kg, non possono essere accasati più di 154.440 capi per ogni ciclo;
4. Entro il 31.03.2022 gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere adeguati alle previsioni dell'allegato 1 del DM 25/02/2016. A tale scopo il gestore deve presentare idonea comunicazione relativa all'awenuto adeguamento;
5. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
6. fermo restando quanto indicato al punto 1, nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a. il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posto pollo di cui al punto 2;
 - b. il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta – N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c. il rispetto dei valori delle emissioni di ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione.

7. Nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 2 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m² deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
8. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
9. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve trasmettere alla Regione FVG un progetto, con relativo cronoprogramma, per:
 - l'ampliamento della superficie della piazzola del sistema di disinfezione, in particolar modo lungo la direzione di ingresso dei mezzi da disinfettare.
 - adeguare le dimensioni della piazzola rifornimento mezzi al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali.
 - la Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di riferimento, che dovrà contenere:
 - a. la descrizione della piazzola di rifornimento mezzi adeguata;
 - b. l'impiego di VIROCID di cui si allegnerà anche la scheda di sicurezza;
 - la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art. 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore.
La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:
<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>;
10. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
11. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve pavimentare con materiale impermeabile l'area su cui si depositano le polveri abbattute dai deflettori relative ai capannoni 1 e 2. Entro il medesimo termine deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia ed a ARPA FVG l'avvenuta esecuzione dell'intervento.
12. L'area su cui si depositano le polveri abbattute dai deflettori relative ai capannoni 1 e 2 deve essere mantenuta pulita;
13. il gestore deve conservare presso l'installazione la comunicazione di utilizzo agronomico e i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il numero di capi attualmente allevati fino a quanto previsto dal punto 2, deve trasmettere alla Regione FVG ed ad ARPA FVG i contratti di cessione della lettiera avicola opportunamente adeguati;
14. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
15. il gestore deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;

16. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
17. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
18. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.
19. tutte le apparecchiature ed i dispositivi per il trattamento delle acque reflue assimilate devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
20. Il filtro percolatore deve essere oggetto di pulizia e verifica di efficienza al bisogno e comunque almeno una volta l'anno in concomitanza con le operazioni di pulizia degli impianti;
21. i fanghi e i materiali che si generano dai trattamenti di depurazione devono essere allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;
22. il pozzetto di campionamento dello scarico deve essere accessibile da parte dell'autorità competente per il controllo in modo agevole e sicuro in conformità alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro;
23. morchie e rifiuti vari non devono essere immessi negli scarichi in causa e devono essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
24. È fatto obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura qualora venga realizzato siffatto servizio. A tal fine il Comune di Sacile, o il gestore del Servizio Idrico Integrato comunica al Gestore l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura e, nei successivi 60 giorni, il Gestore stesso deve presentare comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, del D.lgs 152/2006, per la modifica dello scarico autorizzato.

Si raccomanda al gestore di effettuare le operazioni di carico della lettiera con tempistiche e modalità tali da non arrecare disturbo ai recettori.

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-L/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	Kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	Kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	Kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	Kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	Giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	Numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

1.3 Consumo energia**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Metano, Gasolio, GPL, ecc.	Kg o m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

1. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di tenuta delle superfici stoccaggio effluenti palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica presenza polveri platea sottostante deflettori	Verifica della completa asportazione di tutte le polveri depositate sulla platea	Settimanale	Registrazione anomalie
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari e secondari dei reflui domestici	pulizia	All'occorrenza e comunque almeno ogni anno	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato	Ispezione visiva dell'assenza di tracce eventuali perdite di gasolio	settimanale	Registrazione in caso di anomalie

2. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

3. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for concessionary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate name]

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

BANCA REALE SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

VITTORIO VENETO

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SOC. AGR. DI RIZZO SS. SACILE. P N. 05192290269

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. [Empty fields for second taxpayer]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T I 2. P A. [Empty fields for office, territory, cause, and document details]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T. IMPOSTA DI BOLLO. 80,00. [Stamp: BANCA REALE SANBIAGIO 17 GEN 2022 Filiale di VITTORIO VENETO CASSA 2 PAGATO]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

80,00

EURO (lettere)

[Empty box for amount in letters]

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

Table with columns: DATA, CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE, AZIENDA, CAB/SPORELLO. Includes date 1 GEN 2022.

[Large empty box for additional payment details]

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	17/01/2022
Nome	2022-01-17 11-25.PDF
Impronta	B759A4CE941B597E1141CB6AC961642B921B7A8FF622C456BD022E3BE37026C6
Dimensione (Byte)	655,394

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	AMB-GEN-2022-2150-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	17/01/2022

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	agricoladirizzo@pec.it
Data spedizione	17/01/2022 11:43:58